

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Nuovo regime forfetario per gli enti del Terzo settore***

di **Lucia Recchioni**

Lo scorso **28 giugno**, il **Consiglio dei ministri** ha approvato gli ultimi **tre decreti legislativi** di attuazione della **legge delega** per la **riforma del Terzo settore** ([Legge 106/2016](#)).

Dopo la pubblicazione in G.U. del decreto sul **servizio civile universale** ([D.Lgs. 40/2017](#)) e l'approvazione dello statuto della **Fondazione "Italia sociale"**, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, con i tre decreti approvati:

- viene **istituito il "Codice del Terzo Settore"**,
- viene **revisionata la disciplina dell'impresa sociale**,
- e viene **completata la riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille**,

completando così il quadro delle previste riforme nel Terzo settore.

Dei **tre decreti** appena richiamati, poi, quello sull'**impresa sociale**, il [D.Lgs. 112/2017](#), è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso **19 luglio** ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Nel quadro delle riforme appena delineato, sicuramente un ruolo essenziale è rivestito dal nuovo **"Codice del Terzo Settore"**, con il quale il Legislatore, nel fornire una **disciplina unitaria di settore**, si preoccupa di **definire**:

- **quali sono gli enti del Terzo settore**,
- quali sono le **attività di interesse generale** che gli enti del Terzo settore devono esercitare in via **esclusiva** o **principale**, annoverando una serie di aree di intervento, tra le quali possiamo ricordare le prestazioni sanitarie e i servizi sociali, la formazione scolastica, ma anche l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nonché la ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Gli enti del Terzo settore, così individuati, potranno iscriversi nel **Registro unico nazionale del Terzo settore**, al fine di poter **accedere ai benefici loro riservati**, tra i quali spiccano quelli di carattere **tributario**.

Il nuovo **Registro**, che andrà a sostituire tutti i numerosi registri oggi esistenti, vedrà però la luce solo dopo l'emanazione di un **apposito decreto** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale dovranno essere individuate le **procedure di iscrizione**, e dopo l'emanazione di apposite **leggi** da parte di **regioni** e **province autonome** per l'emanazione dei

provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti dal Registro.

Sebbene sia necessario attendere ancora qualche tempo, è sin da subito evidente che nel **Registro** saranno accolte molte informazioni, riguardanti non solo la **costituzione** dell'ente ma anche le **successive modifiche** dell'atto costitutivo e dello statuto.

Nel Registro dovranno essere inoltre depositati, entro il **30 giugno di ogni anno**, i **rendiconti delle raccolte fondi** svolte nell'esercizio precedente e i **bilanci**, formati dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto finanziario** e dalla **relazione di missione** redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si sottolinea, a tal proposito, che il nuovo **Codice del terzo settore**, nello stabilire **l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio**, chiarisce che:

- il **bilancio degli enti del Terzo settore** con ricavi e proventi **inferiori a 220.000,00 euro** può essere redatto nella forma del **rendiconto finanziario per cassa**,
- gli enti del Terzo settore con **ricavi** e proventi superiori a **centomila euro** annui devono in ogni caso **pubblicare annualmente** e tenere **aggiornati** nel proprio sito Internet gli eventuali **emolumenti**, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli **organi di amministrazione e controllo**, ai **dirigenti** e agli **associati**,
- gli enti del Terzo settore con **ricavi** e proventi superiori ad **1 milione di euro** devono depositare presso il **Registro unico nazionale del Terzo settore** e pubblicare nel proprio **sito internet** il **bilancio sociale**,
- gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di **impresa commerciale** devono tenere le **scritture contabili** e redigere il **bilancio** nel rispetto delle disposizioni codicistiche.

Va da ultimo sottolineato che il nuovo decreto introduce una specifica **disciplina fiscale di vantaggio** per gli **enti non commerciali**.

La nuova disposizione, infatti:

- da un lato, fornisce una **specifico definizione di attività non commerciale**,
- dall'altro, introduce una **nuova modalità di determinazione forfettaria del reddito d'impresa** per **opzione**, valida per gli enti del Terzo settore che conseguono ricavi nell'esercizio di **attività commerciali**.

Nell'ambito della riforma del regime fiscale degli enti del terzo settore è stato inoltre istituito il "**social bonus**", ovvero un **credito d'imposta** per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Il **Codice di Terzo settore** ridisegna infine la disciplina in tema di **detrazioni d'imposta** e di

**deduzioni dal reddito** delle **erogazioni liberali** in favore degli **enti non commerciali**.



Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E  
DELL'IMPRESA SOCIALE 2017**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)